



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 8 DEL 08 MARZO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDE INFORMATIVA

- **INVIO DEI CORRISPETTIVI CON REGISTRAZIONE TELEMATICA**

La circolare n. 3 dello scorso 21 febbraio 2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici e, in particolare, sul fatto che la trasmissione telematica deve essere effettuata anche nel caso di registratore guasto.

Pagina 6

- **PRIMI CHIARIMENTI BONUS FACCIATE**

La Legge di Bilancio 2020, dai commi 219 a 224 dell'articolo 1, ha introdotto il cosiddetto Bonus facciate: si tratta di un'agevolazione applicabile agli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, fino al 90% dell'importo speso nel corso del 2020.

Pagina 8

AGGIORNAMENTO

- **CREDITO DI IMPOSTA PER I NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI**

Con la recente **circolare 3/E/2020**, dello scorso 21 febbraio, l'Agenzia delle entrate, nel fornire indicazioni circa il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, dedica uno specifico paragrafo alle regole di applicazione dello specifico credito d'imposta che viene riconosciuto agli esercenti nei casi di acquisto dei nuovi registratori telematici o per l'adattamento dei vecchi misuratori fiscali.

Pagina 10

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 13

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

- **LE PRONUNCE DELLA SETTIMANA**

Pagina 15

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 16.03.2020 AL 31.03.2020**

Pagina 19

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, caratterizzata dalla gestione dell'emergenza Coronavirus.

News 29 febbraio 2020

Certificazioni Uniche e 730: ecco il nuovo calendario

Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; rinvio al 5 maggio della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; anticipazione al 2020 del termine del 30 settembre per la presentazione dei modelli 730. Le novità contenute [...]

Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; rinvio al 5 maggio della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; anticipazione al 2020 del termine del 30 settembre per la presentazione dei modelli 730.

Le novità contenute nell'art. 1 del D.L. n. 9/2020, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono limitate ai soggetti coinvolti dalle disposizioni di contrasto all'emergenza sanitaria, ma hanno un'applicazione generalizzata.

Viene prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso 28 febbraio. Infine, rientrano nella proroga al 31 marzo anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali

Coronavirus 2020: agevolazioni per i Comuni della Zona Rossa

Sono molte le misure messe in campo per cercare di arginare l'emergenza del cd. Coronavirus, il COVID-19. In particolare, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') sono state approvate le seguenti misure emergenziali:

- ◆ Premi assicurativi - sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- ◆ Bollette - Sospensione fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
- ◆ Diritti camerali – Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- ◆ Quote degli utili dovuti dalle società cooperative - Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative

e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.

- ◆ Cartelle di pagamento - Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.
- ◆ Intermediari ubicati nella zona rossa - Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
- ◆ Ratei mutui immobili - Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
- ◆ In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all’articolo 1 o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un’indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Fatture elettroniche: nuovo tracciato. Ecco cosa cambia

Con il provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche al tracciato xml e inserito codici natura più dettagliati e obbligatori a partire dal 1° ottobre 2020. Tra le novità per la fatturazione elettronica:

- ◆ “Tipo documento”: Sarà garantita maggiore flessibilità per il contribuente nella redazione delle fatture elettroniche essendone state previste nuove tipologie ad ampliare la gamma di quelle esistenti. Questo consentirà altresì all’ADE una maggiore precisione nel predisporre le dichiarazioni IVA precompilate per ogni contribuente.
- ◆ “Natura documento”: I codici da utilizzare per definire la natura delle operazioni verranno in alcuni casi maggiormente dettagliati a garantire maggiore chiarezza dei documenti.

Crisi d’Impresa: ok al rinvio del termine per la nomina del revisore

Il testo del Milleproroghe ha mantenuto le novità relative al Codice della Crisi. La Legge è infatti entrata in vigore in data 1° marzo 2020. In particolare, con riferimento all’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore (ai sensi dell’art. 379 CCII) si ricorda che il termine è scaduto lo scorso 16 dicembre. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe, ha previsto un rinvio del termine, consentendo alle imprese fino a sei mesi in più per adeguarsi alla normativa. Di conseguenza le imprese avranno tempo per adeguarsi fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio

2019. Il termine per la nomina è quindi slittato al 29 aprile 2020 (e nell'ipotesi di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).

Imposta di bollo: esenzione per gli attestati degli studenti

Esenzione da imposta di bollo su tutti gli atti relativi al percorso scolastico degli studenti: iscrizioni, frequenze, esami, pagelle e qualsiasi altro certificato viene rilasciato senza alcun versamento di imposta. Ciò a partire dall'asilo nido fino all'università. Si tratta di un importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, fornito mediante la Risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 3 del 20 Febbraio 2020. In aggiunta, vengono segnalate tutte le istruzioni per chiedere il rimborso delle tasse scolastiche, nel caso in cui, per errore, siano state versate dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate prevede infatti una procedura automatizzata che garantisce l'accredito delle somme.

Separazione consensuale e vendita dell'immobile: addio ai benefici prima casa

Decadono dall'agevolazione "prima casa" i coniugi che si separano e successivamente cedono a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni. A dirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 80 del 27 febbraio 2020

Consultazione fatture elettroniche: possibile aderire fino al 4 maggio

Non c'è pace per il servizio di adesione alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati, il cui termine per l'adesione continua a slittare. Il nuovo termine è il 4 maggio 2020 e i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020

Com'è noto, l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione

- ◆ agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute
- ◆ ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

Concludiamo informando che dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020 (Cd. Bonus pubblicità 2020).

L'invio dei corrispettivi con registratore telematico guasto

La circolare n. 3 dello scorso 21 febbraio 2010 emanata dall'Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici e, in particolare, sul fatto che la trasmissione telematica deve essere effettuata anche nel caso di registratore guasto.

In questo caso, infatti, è possibile memorizzare le singole operazioni quotidiane su un registro, consultabile anche in modalità informatica. In ogni caso, sarà comunque indispensabile comunicare i dati attraverso il portale Fatture e corrispettivi, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di modificare lo stato di servizio del proprio registratore telematico prima di procedere con l'invio. In questo modo, il sistema classifica i dati ricevuti come *"trasmissione per dispositivo fuori servizio"*.

Cosa si intende con registratore guasto? Per rispondere a questa domanda occorre distinguere il concetto di malfunzionamento da quello di assenza di connessione o della rete internet.

In questi ultimi due casi infatti, considerando che la capacità di memorizzazione del dispositivo non risulta compromessa, è possibile inviare ugualmente i dati estrapolando il file predisposto dal registratore telematico e usufruire poi del canale Fatture e corrispettivi per portare a termine la procedura. In questo caso, il sistema classifica l'invio come *"trasmissione mediante upload"*.

L'Agenzia ha fornito dunque alcuni comportamenti da seguire in caso di malfunzionamento o assenza di rete, avendo cura di specificare che l'invio dei corrispettivi deve comunque essere eseguito, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3 del D.lgs. 471/97.

Nella circolare, l'amministrazione ha richiamato anche l'articolo 2, comma 6 del D.lgs. 127/2015, che ricordiamo, dispone che in caso di *"mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (...), la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro"*.

È stato inoltre precisato che è sanzionabile anche il comportamento del soggetto il quale, pur avendo memorizzato correttamente i dati, non provvede poi alla loro trasmissione.

La suddetta circolare ricorda anche che, come disposto dall'articolo 12, comma 1 del D.lgs. 471/97, nel caso in cui vengano rilevate quattro violazioni distinte in giorni diversi nell'arco di cinque anni, si applica *"la sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima"*. La sospensione può comunque essere prolungata da uno a sei mesi se l'importo complessivo contestato supera l'importo di 50.000 euro.

Considerando che prima dell'introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi occorreva certificare gli stessi tramite scontrini o ricevute fiscali, al fine di calcolare le quattro violazioni previste dall'articolo 12 sopra descritte, è opportuno tenere presente anche questo periodo precedente. In pratica, se nel 2018 ad un commerciante al minuto sono state contestate tre violazioni, la sanzione troverà applicazione anche con una sola violazione commessa nel 2020.

Infine, nella circolare, l'Agenzia ricorda che in caso di ritardo nella trasmissione dei corrispettivi, è possibile usufruire del ravvedimento operoso. Non viene invece detto nulla a riguardo della possibilità di attendere l'atto di contestazione della sanzione al fine di beneficiare dell'istituto del cumulo giuridico.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

I primi chiarimenti sul Bonus facciate

La Legge di Bilancio 2020, dai commi 219 a 224 dell'articolo 1, ha introdotto il cosiddetto Bonus facciate: si tratta di un'agevolazione applicabile agli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, fino al 90% dell'importo speso nel corso del 2020.

La circolare n. 2 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 14.02.2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Innanzitutto, occorre individuare quali sono gli immobili sui quali è possibile beneficiare del bonus.

Il bonus è riconosciuto se gli interventi sono eseguiti su immobili, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, a nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza e ubicati nelle zone A e B, come disciplinato dal D.M. 1444 del 02.04.1968 o a zone assimilabili individuate dalla normativa regionale o comunale. Oltre agli immobili ad uso abitativo, rientrano nel bonus anche gli interventi eseguiti su immobili strumentali.

L'articolo 2 del D.M. citato individua appartenenti alla zona A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, mentre le parti edificate totalmente o parzialmente, non facenti parte della zona A, rientrano nella zona B. Fanno parte di questa categoria le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Per esclusione, tutti gli interventi che vengono realizzati su edifici che si trovano nelle zone territoriali C, D, E ed F, sono esclusi dall'agevolazione.

Analizziamo ora i soggetti che possono usufruire del bonus.

Considerando quanto stabilito dal comma 219 dell'art. 1, è possibile affermare che l'agevolazione riguardi tutti i contribuenti residenti in Italia e non, senza specificare inoltre la tipologia di reddito di cui sono titolari.

Fatta questa precisazione, i soggetti ammessi a godere del bonus sono quindi le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i contribuenti titolari di reddito d'impresa come ditte individuali, società di persone e di capitali.

Alla pari di quanto stabilito in merito alle detrazioni per recupero edilizio o finalizzate al risparmio energetico, anche i familiari conviventi con il possessore/detentore dell'immobile e i conviventi di fatto, il futuro acquirente dell'immobile purché sia già stato redatto un contratto preliminare regolarmente registrato o coloro i quali eseguono i lavori in proprio per la parte di spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali utilizzati, possono beneficiare del bonus facciate.

Ma quali sono gli interventi oggetto di agevolazione? Per rispondere a questa domanda, occorre considerare quanto stabilito dai commi 219 a 221 della Legge di bilancio, i quali affermano che gli interventi devono essere volti a recuperare o restaurare (anche solo pulire o tinteggiare) *l'involucro esterno visibile*, vale a dire la facciata anteriore, frontale e gli altri lati.

La circolare n. 2/E/2020, fornisce un elenco più esaustivo. Sono infatti detraibili:

- Gli interventi diretti a consolidare, ripristinare, rinnovare la superficie e gli elementi costruttivi della facciata costituenti la struttura opaca verticale;

- Gli interventi di pulitura/tinteggiatura effettuati sulla superficie della facciata nonché sulle strutture opache della stessa, su balconi, ornamenti e fregi;
- Gli interventi che apportano migliorie da un punto di vista termico alle strutture opache della facciata, anche senza impianto di riscaldamento, che riguardano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (se soddisfano i requisiti stabiliti dal Decreto 26.06.2015 e 11.03.2008, tabella 2, allegato 8);
- Gli interventi effettuati su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e parti impiantistiche della facciata, da ricondurre al decoro urbano;
- Le spese correlate agli interventi elencati che riguardano la progettazione effettuati da professionisti (perizie, sopralluoghi);
- Altri costi direttamente collegati ai lavori da svolgere (le spese relative all'installazione del ponteggio, smaltimento dei materiali, l'Iva sui lavori, ...).

Non sono invece agevolabili gli interventi eseguiti su superfici confinanti con spazi interni (chiostrine, cavedi e cortili) e su strutture non opache come possono esserlo le vetrate, gli infissi o i cancelli.

Sono tuttavia detraibili gli interventi eseguiti sulle facciate interne (confinanti con spazi interni) se queste sono visibili dalla strada o da suolo adibito ad uso pubblico.

Anche per quanto riguarda le norme di attuazione e le procedure di controllo, la normativa in oggetto richiama quella relativa al recupero edilizio. Per questo motivo, i soggetti che intendono beneficiare del Bonus facciate dovranno far pervenire preventivamente all'ASL competente la comunicazione di inizio lavori per poi indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati dell'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori. È consigliato inoltre conservare le relative fatture di acquisto e le ricevute dei bonifici bancari, oltre all'altra documentazione necessaria a comprovare il sostenimento delle spese, in caso di successivi controlli. A proposito di bonifico, è necessario saldare le fatture con il cosiddetto bonifico parlante, avendo cura di riportare i dati dei soggetti committenti, dei beneficiari e la causale del versamento.

Come anticipato, il contribuente ha la possibilità di beneficiare del bonus facciate attraverso la propria dichiarazione dei redditi. La circolare consente di portare in detrazione le spese documentate e riconosciute nel 2020 (principio di cassa), senza indicare un tetto massimo di spesa. Per questo motivo, al contribuente è consentito portare in detrazione il 90% delle spese sostenute nell'anno che vengono ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

La stessa circolare inoltre, ricorda che il bonus facciate è cumulabile con altri tipi di interventi, volti ad esempio al recupero del patrimonio edilizio o al risparmio energetico. In questo caso, tuttavia, considerando la possibile sovrapposizione di più tipologie di detrazioni, al soggetto è concesso di godere solamente di una di queste.

Infine, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi il soggetto non può, in luogo della detrazione in dichiarazione, né cedere il credito che matura come detrazione né tantomeno utilizzare tale importo come sconto in fattura.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Credito d'imposta per l'acquisto dei nuovi registratori telematici

Con la recente **circolare 3/E/2020**, dello scorso 21 febbraio, l'Agenzia delle entrate, nel fornire indicazioni circa il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, dedica uno specifico paragrafo alle regole di applicazione dello specifico credito d'imposta che viene riconosciuto agli esercenti nei casi di acquisto dei nuovi registratori telematici o per l'adattamento dei vecchi misuratori fiscali.

Volendo brevemente riepilogare le caratteristiche di detta agevolazione – attuata con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 04.04.2018** – possiamo dire che il richiamato credito d'imposta:

- spetta in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta con strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;
- è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti;

Infine, con la **risoluzione 33/E/2019** è stato istituito il codice tributo "6899", da indicare nella delega di pagamento (modello F24) per utilizzare o riversare il credito in compensazione "orizzontale" (è invece preclusa la cessione e non è consentito il rimborso). Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Nel contesto della richiamata disciplina, numerosi erano i dubbi degli operatori, sia con riferimento alla corretta modalità di determinazione del credito d'imposta, sia con riguardo alle precise modalità di utilizzo del medesimo. Dubbi che in buona parte hanno trovato risposta nella richiamata **circolare 3/E/2020**.

Vediamo, quindi, quali sono gli aspetti chiariti e quali situazioni non hanno invece ricevuto esplicita conferma da parte dell'amministrazione finanziaria.

Beni usati

Il primo importante chiarimento riguarda le caratteristiche del bene dal cui acquisto si origina il credito d'imposta. Sul punto il documento di prassi precisa che, in assenza di specifiche limitazioni imposte dal legislatore, l'acquisto e/o adattamento riguarda tanto i modelli nuovi quanto quelli usati, purché gli stessi siano conformi alle norme vigenti in materia.

Beni in locazione finanziaria

Un altro chiarimento interviene sul titolo con il quale il soggetto passivo acquisisce la disponibilità dell'apparecchio che può dare origine al credito d'imposta. Ancorché la norma (il comma 6-quinquies dell'**articolo 2 D.Lgs. 127/2015**) parli di "acquisto" l'agenzia ritiene che, considerata la *ratio* della disposizione ed al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento, il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva ed eventuale.

Il documento di prassi richiama il caso tipico dell'acquisizione dell'apparecchio a mezzo di contratto di leasing, ma si ritiene che analogo trattamento possa essere riservato alle operazioni di noleggio con riscatto che presentano

caratteristiche simili a quelle del leasing finanziario. Per contro, la medesima *ratio* che attrae l'agevolazione per gli utilizzatori a vario titolo degli apparecchi, ne porta ad escludere i soggetti proprietari degli stessi che non utilizzano l'apparecchiatura per memorizzare ed inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione (è il caso della società di leasing o della società di noleggio).

Rilevanza dell'Iva

La soluzione riguardante la corretta determinazione dell'ammontare di spesa sul quale calcolare il beneficio non può prescindere dalle normali regole di applicazione dell'Iva e, infatti, la soluzione proposta dall'Agenzia delle entrate pare perfettamente in linea con le medesime. Viene sul punto precisato che la spesa su cui calcolare la percentuale del 50% deve ritenersi comprensiva dell'Iva nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all'acquirente.

Viene richiamato il tipico caso dell'esercente che opera in regime forfettario il quale, laddove proceda all'acquisto di un registratore telematico del costo di 400 euro più Iva al 22%, potrà determinare il credito d'imposta sull'importo di 488 euro e, di conseguenza con un beneficio pari a 244 euro.

In assenza di ulteriori precisazioni sul punto si ritiene che analogo trattamento debba essere riservato anche a quei soggetti che, applicando il pro rata generale di detrazione, presentano un pro rata di detrazione pari a zero, situazione che l'Agenzia delle entrate ha in più occasioni assimilato ai casi di indetraibilità oggettiva totale. Ovviamente, posto che l'operatore agisce applicando in via provvisoria la percentuale di pro rata definitivo dell'anno precedente, laddove in via definitiva dovesse determinarsi una percentuale di pro rata diverso da zero, lo stesso dovrà procedere a riversare l'eventuale agevolazione fruita in precedenza in misura corrispondente alla intervenuta detraibilità dell'Iva (che quindi, in quota parte, non rappresenta più un costo).

Momento di utilizzo

Il tema del momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito d'imposta si presta a diverse considerazioni critiche. Secondo l'Agenzia, infatti, il credito risulta utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e la stessa risulta pagata con modalità tracciabili. Nel fornire un esempio il documento di prassi fa riferimento al contribuente trimestrale che liquida l'Iva relativa al 4° trimestre entro il 16 marzo dell'anno successivo e che, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, può utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020. Da ciò se ne ricava che il contribuente che liquida mensilmente l'imposta potrà utilizzare il credito d'imposta più "velocemente".

Ma l'aspetto che merita di essere evidenziato riguarda la necessaria concomitanza che deve verificarsi tra "periodo di liquidazione" e "periodo di pagamento tracciato".

Nell'esempio appena richiamato cosa accadrebbe se il pagamento della fattura fosse intervenuto a gennaio o febbraio 2020? E cioè, oltre il periodo di liquidazione ma entro l'utilizzo del credito? L'utilizzo rimane possibile a partire dal 16 marzo 2020 o tale momento viene rinviato al termine della liquidazione successiva e cioè il 16 maggio 2020 (che, per quest'anno, slitta al 18 maggio)?

L'esempio contenuto nella [circolare 3/E/2020](#) pare propendere per quest'ultima soluzione ma né la norma né il decreto attuativo si esprimono in modo chiaro sul punto.

Più lineare, invece, appare la soluzione dettata per i soggetti passivi esonerati *ex lege* da tale adempimento (per esempio i forfettari), in relazione ai quali l'utilizzo del credito d'imposta è stabilito al mese successivo rispetto a quello di acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento.

- Pagamento rateale

Un ultimo chiarimento, che disincentiverà non poco la fruizione del beneficio (saranno infatti più gli adempimenti che non l'effettiva entità del credito d'imposta via via goduto), riguarda i casi di pagamento rateale (ad esempio in caso di finanziamento o nel caso stesso del **leasing** citato in precedenza) in relazione ai quali l'Agenzia afferma il principio per cui la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.

La **circolare 3/E/2020** ipotizza il caso di una fattura d'acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di Iva), con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020. In questo caso l'Agenzia afferma che i contribuenti che liquidano l'imposta su base mensile possono utilizzare nella liquidazione di febbraio 2020 un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro).

Senza null'altro specificare l'Agenzia nell'esempio fa evidente riferimento al caso del soggetto (ad esempio forfettario) che non detrae l'iva assolta all'acquisto posto che, in caso contrario, il credito fruibile si ritiene debba essere correttamente determinato sul costo di acquisto al netto dell'iva.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

L'Agenzia interpreta



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 969111 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, con le relative istruzioni e le modalità telematiche di invio. Dal 2 marzo 2020 le dichiarazioni di intento saranno rese disponibili nel cassetto fiscale del fornitore.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 74 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Sicaf multi-comparto - separazione delle attività di cui all'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633

[Risposta interpello 75 del 24 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti c.d. "comparatori di quote

[Risposta interpello 76 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e alla cessione di terreni in esecuzione di una Convenzione urbanistica

[Risposta interpello 77 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore di azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati

[Risposta interpello 78 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al piano di incentivazione monetario e azionario, lavoratori dipendenti, e regime fiscali lavoratori impatriati e nuovi residenti

[Risposta interpello 79 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'IVA al 4% spettante per l'acquisto di veicoli in caso di disabilità

[Risposta interpello 80 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dall'agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.

[Risposta interpello 81 del 27 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa e ai conseguenti effetti sul credito annuale

ALTRE RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 83 del 2 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rimessa in vendita di titoli d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche

[Risposta interpello 84 del 3 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'impresa di ripristino e all'opzione regime di imponibilità IVA

[Risposta interpello 85 del 5 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

[Risposta interpello 86 del 5 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al tardivo invio modello ANR/3

[Risposta interpello 87 del 5 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al tardivo invio modello ANR/3

Il Giudice ha sentenziato



Rimborsi Iva per cessazione dell'attività e indicazione nel bilancio di liquidazione

Con la recente **Ordinanza n. 4559 del 21.02.2020** la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del rimborso Iva relativo alla cessazione dell'attività, chiarendo che – secondo le previsioni di cui all'**articolo 30 D.P.R. 633/1972** – l'omessa esposizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione della società non è un elemento che può pregiudicare il diritto del contribuente al rimborso.

Più in particolare, nella citata Ordinanza la Corte ha chiarito che l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità Iva, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, il credito Iva non era stato indicato nel bilancio finale di liquidazione in quanto la società lo aveva ceduto ad altro soggetto giuridico e, conseguentemente, il suddetto bilancio era stato approvato senza l'indicazione di tale posta contabile.

Ma vediamo cosa dispone la normativa in merito.

Come regola generale va ricordato che, in base a quanto previsto dall'**articolo 30, comma 1, D.P.R. 633/1972** "(...) se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile (...) è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (...), il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo (...) ovvero di chiedere il rimborso (...) in caso di cessazione di attività (...)".

Le disposizioni di cui al richiamato **articolo 30** prevedono una serie di limitazioni al diritto di chiedere il rimborso dell'Iva, limitandolo a talune tassative ipotesi ma, in ossequio ad un generale principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, lo garantiscono "comunque in caso di cessazione di attività" (v., sul punto, anche quanto chiarito dalla risoluzione n. 1432 del 14.02.1996).

La disposizione ha la finalità di consentire al soggetto passivo di recuperare l'eccedenza Iva, stante l'impossibilità di "riportare in avanti" tale credito, utilizzandolo in detrazione dall'imposta dovuta nel successivo periodo.

Trattandosi di una ipotesi specifica, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare (sul punto si vedano i chiarimenti della **circolare n. 84 del 12 marzo 1998**, che prevede tale modalità anche relativamente ai rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali).

Per altre casistiche, invece, il rimborso Iva viene gestito con la "procedura semplificata", direttamente dall'agente della riscossione.

Ora, venendo al tema del rapporto tra rimborso Iva ed esposizione del credito Iva richiesto a rimborso nel bilancio finale di liquidazione, spesso ci si imbatte nelle disposizioni di cui all'**articolo 5 D.M. 26.02.1992** a mente del quale, qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l'ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale.

La stessa norma dispone, inoltre, che – nel caso in cui al momento della cessazione dell'attività il credito di imposta sia stato ceduto a terzi – il titolo di spesa (quindi, il rimborso Iva) è intestato direttamente al cessionario del credito stesso.

Ebbene, va da subito evidenziato che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, in vigore dal 17 marzo 1992, erano state emanate in attuazione del D.L. 47/1992, che, tuttavia, non è mai stato convertito in legge e, pertanto, tali regole non sono – di fatto – mai entrate in vigore.

Ciò detto, sul tema in questione si era espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la sentenza n. 68/30/10 del 21.10.2010, in cui era stato chiarito che l'Amministrazione finanziaria è tenuta all'erogazione del rimborso Iva quando l'imposta non è stata esposta nel bilancio finale di liquidazione in quanto ceduta al socio (nel caso in questione il credito era stato ceduto dal liquidatore "a se stesso", in quanto socio unico della società in liquidazione) secondo modalità ritenute conformi alle previsioni di legge (invio di lettera raccomandata per informare gli Uffici dell'avvenuta cessione e successiva notifica agli Uffici stessi dell'atto di cessione in forma autentica).

In questo stesso senso sono state pronunciate anche le **sentenze n. 13345 del 26.07.2012 e n. 9192 del 06.05.2016 della Corte di Cassazione**, in cui è stato precisato che l'Erario, in presenza della sussistenza dei requisiti per il rimborso Iva, non può negare il diritto in questione al contribuente, anche in mancanza della notifica al "debitore ceduto" (l'Erario) della cessione del credito relativo al rimborso e, ciò, alla luce di quanto disposto dall'**articolo 1264 cod. civ.**

La richiamata disposizione civilistica prevede, infatti, che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Peraltro, la Cassazione – con l'**Ordinanza n. 8167 del 22.03.2019** – ha anche chiarito che un'imprecisione formale nel bilancio finale di liquidazione non può avere l'effetto di escludere il diritto al rimborso Iva (nel caso di specie era stato erroneamente indicato il credito Iva nella voce "*crediti verso altri*", in luogo dei "*crediti verso l'erario*").

Infine si ricorda che, in presenza di estinzione della società, i crediti non inclusi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, ad eccezione delle mere pretese, quindi dei crediti ancora incerti, per i quali dalla cancellazione si presume la rinuncia agli stessi.

Relativamente ai crediti certi, la legittimazione al rimborso, dopo la cancellazione, spetta agli ex soci pro quota (**Corte di Cassazione, sentenza n. 1150 del 18.01.2018 e n. 13615 del 30.05.2018**).

Plusvalenze per cessioni di terreni edificabili	C.T.R. CAMPANIA N. 5496/2019	È possibile vendere un'area edificabile ad un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia di affrancamento
Rimborso parziale dell'Agenzia delle Entrate	C.T.P. PESCARA N. 757/2019	È possibile impugnare la liquidazione parziale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di somme chieste in restituzione, entro 60 giorni dal provvedimento
Notifica non andata a buon fine	CORTE DI CASSAZIONE N. 3394/2020	Nel caso in cui la notifica di atti processuali non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili

fine		al notificante, spetta a quest'ultimo l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza, facendo attenzione a non superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 C.p.c
Riciclaggio anche da singole operazioni lecite	CORTE DI CASSAZIONE N. 7257/2020	Il contribuente che trasferisce somme di denaro detenute all'estero e frutto di evasione fiscale di anni precedenti, è soggetto al reato di riciclaggio
Soccombenza ufficio e compensazione delle spese di lite	CORTE DI CASSAZIONE N. 4764/2020	Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate soccomba nella lite, non è sufficiente dimostrare che l'attività di verifica ai fini dell'accertamento era molto complessa per poter giustificare la compensazione delle spese di lite
Società di comodo	CORTE DI CASSAZIONE N. 4850/2020	L'Agenzia delle Entrate non ha la facoltà di recuperare le maggiori imposte in capo all'impresa che non ha superato il test di operatività previsto per le società di comodo se le banche concedano credito alla stessa
Eccezioni integrative per accertamenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 5160/2020	Non è legittima l'integrazione in appello dei motivi dell'accertamento attraverso nuove eccezioni, in quanto la regola prevista per il processo tributario deve essere rispettata anche dagli uffici
Restituzione delle imposte in misura ridotta	CORTE DI CASSAZIONE N. 5166/2020	Dopo aver definito le sanzioni in misura ridotta non vi è più alcuna possibilità di restituzione
Accertamento prima dei 60 giorni	CORTE DI CASSAZIONE N. 5254/2020	Anche nel caso in cui la contabilità sia stata acquisita durante un'ispezione presso il commercialista, rimane comunque nullo l'accertamento a carico della società emesso prima del decorso di 60 giorni
Ammortamenti in capo al locatore	C.T.P. MILANO N. 5830/2019	Può rimanere in capo al proprietario/locatore, la deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili in caso di affitto, el caso in cui l'affittuario non entri mai nella piena disponibilità del bene
Ricorso facoltativo e	CORTE DI CASSAZIONE	Il contribuente ha solamente la facoltà e non

disapplicazione delle norme antielusive	N. 5334/2020	l'obbligo di impugnare il diniego dell'Agenzia alla disapplicazione delle norme antielusive. Per questo motivo, la mancata impugnazione del rigetto per un periodo d'imposta non pregiudica il ricorso avverso analoga istanza per 1 anno successivo
Sanzione fissa per omesso visto di conformità nella dichiarazione Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 5289/2020	Si applica la sanzione fissa per la mancata apposizione del visto di conformità necessario per le compensazioni dei crediti Iva superiori a 5.000 euro
Leasing e tasse automobilistiche	CORTE COSTITUZIONALE N. 33/2020	Fino al 15.08.2009, in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo
Fornitura obbligatoria di indumenti da lavoro al personale	CORTE DI CASSAZIONE N. 3387/2020	Se previsto da contratto, la fornitura al personale di indumenti da lavoro, non costituisce, ai fini Iva, una cessione gratuita di beni. Per questo motivo, l'Iva non oggetto di rivalsa nei confronti dei dipendenti è deducibile dall'imponibile Ires

Le prossime scadenze



16 marzo 2020

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA ANNUALE

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, versano, se dovuta, l'imposta a saldo. Versamento telematico

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il mese precedente. Versamento telematico

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente

REGISTRAZIONI CONTABILI ASD

Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale del mese precedente da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di partita IVA. Versamento telematico

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e registri sociali delle società di capitali. Versamento telematico

Mercoledì 18 Marzo 2020

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute**, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), **non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 17 febbraio 2020 (ravvedimento breve)**, da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì 20 Marzo 2020

Coloro che hanno effettuato erogazioni liberali possono **decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate** i dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per esprimere il loro rifiuto devono utilizzare il modello denominato "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)", che debitamente sottoscritto e unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo:

opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650

Venerdì 20 Marzo 2020

Le **imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al **canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato** nel mese di **Febbraio 2020**.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.